

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268). - Disciplina delle agevolazioni tributarie.

ARTICOLO N.6 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (A).

[L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c- bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013 (1).

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica (2).

La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo (3)].

(A) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 51, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 89, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(2) Articolo sostituito dall'art. 66, d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO N.10 - Cooperative agricole e della piccola pesca.

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione,

conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci (1) .

[Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.] (2)

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne. (3) (4).

(1) Comma modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(2) Comma abrogato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(3) Si veda l'art. 6, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni per il progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

(4) Vedi limitazione all'applicazione del presente articolo, a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per una limitazione, invece, al comma 461 predetto vedi il comma 463 del medesimo articolo unico.

ARTICOLO N.11 - Cooperative di produzione e di lavoro.

I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà (1).

Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento. (2) (3) .

(1) Comma modificato dall'art. 15, l. 13 maggio 1999, n. 133.

(2) Si veda l'art. 6, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni per il progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 462, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, il presente articolo si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per una limitazione al comma 462 predetto vedi il comma 463 del medesimo articolo unico.

ARTICOLO N.12 - Somme ammesse in deduzione dal reddito.

1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali. (1) (2) .

(1) Articolo modificato dall'articolo 3, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, sostituito dall'art. 6, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) Si veda l'art. 6, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni per il progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

ARTICOLO N.13 - Finanziamenti dei soci.

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di euro 20.658,28. Tale limite è elevato a euro 41.361,55 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro (1) (2);

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (2) (3) (4).

(1) Lettera modificata dall'articolo 15, comma 1, della legge 2 dicembre 1975, n. 576; dall'articolo 6-bis, del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891; dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e, da ultimo, dall'art. 10, l. 31 gennaio 1992, n. 59.

(2) Vedi, ora, l'art. 6-bis, d.l. 31 ottobre 1980, n. 693 e l'art. 23, l. 27 febbraio 1985, n. 49.

(3) Lettera sostituita dall'art. 10, l. 24 dicembre 1974, n. 713.

(4) Per la deducibilità degli interessi vedi l'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

ARTICOLO N.14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni.

Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza (1).

(1) Per un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 17, l. 23 dicembre 2000, n. 388.